

Padova, 22 settembre 2021

Circolare n° 9/2021

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Decreto Green Pass – D.L. 127/2021 – normativa datori di lavoro privati.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi relativa alle novità introdotte dal **D.L. n. 127/2021** relative all'**obbligo di utilizzo delle Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro privato** a partire dal 15/10/2021 fino a tutto il 31/12/2021.

IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

L'art. 3 del D.L. n. 127/2021 introduce il nuovo art. 9-septies al D.L. n. 52/2021 che disciplina l'**impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato**. Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- *lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;*
- *la guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;*
- *l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.*

OBBLIGO E VALIDITA'

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19**. Tale obbligo si applica anche a *tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro di datori di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.*

ESCLUSIONE

L'obbligo non si applica ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. *Inoltre, i lavoratori che svolgeranno l'attività in smart working presso il proprio domicilio non saranno soggetti ad alcun obbligo; in ogni caso il datore di lavoro non è obbligato ad accordare il lavoro da remoto ma potrà farlo qualora ritenga che possa soddisfare le esigenze organizzative e produttive dell'azienda.*

VERIFICA POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – MODALITA' OPERATIVE

Tutti i datori di lavoro privati dovranno **verificare il rispetto degli obblighi** di cui sopra e, **entro il 15 ottobre 2021**, dovranno **definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, *anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro*, e **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento** del possesso della certificazione verde covid-19. Le verifiche delle certificazioni verdi covid-19 verranno effettuate mediante l'App VerificaC19.

MANCATO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

I lavoratori dei datori di lavoro privato, nel caso in cui comunichino di **non essere in possesso della certificazione verde COVID-19** o **qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro,

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

sono considerati **assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza. L'assenza ingiustificata **non avrà conseguenze disciplinari** e il lavoratore avrà **diritto alla conservazione del posto di lavoro**. Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**. Il lavoratore potrà essere oggetto di sanzione disciplinare nel caso in cui acceda al luogo di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19.

Imprese con meno di 15 dipendenti > dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, verrà applicata una **sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro** ai **datori di lavoro** che non rispettano i seguenti obblighi:

- Controllo del possesso della certificazione verde covid-19 a chi ha l'obbligo di esibirlo;
- Mancata adozione delle misure organizzative utili ad effettuare il controllo anzidetto.

La sanzione verrà raddoppiata qualora la violazione venga reiterata.

Ai **lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19** potrà essere applicata una **sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro**.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno:

1. *Organizzare la verifica del possesso del green pass mediante app VerificaC19;*
2. *Nominare i soggetti delegati alla verifica del possesso del green pass;*
3. *Informare il personale aziendale che accedono al luogo di lavoro della vigenza di tali obblighi;*
4. *Effettuare tali verifiche per il periodo decorrente dal 15/10/2021 a tutto il 31/12/2021.*

Nei prossimi giorni verranno pubblicate da parte delle Autorità competenti maggiori **indicazioni e chiarimenti operativi** sull'applicazione della normativa analizzata che provvederemo quanto prima a comunicarVi.

Infine, per maggiori informazioni sul Certificato Verde Covid-19 e sulla App VerificaC19 potrete consultare il seguente link <https://www.dgc.gov.it/web/>

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin